

Ufficio Studi CODAU

"Documento redatto con il CONTRIBUTO DEI COMPONENTI dell'Ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau".

QUESITO su applicazione art.18 legge n.134/2012

Il recente D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012 n. 134, introduce, con l'art. 18, l'obbligo – gravante, ai sensi del comma 4 del citato articolo, sulle pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, sulle aziende speciali e sulle società in house delle pubbliche amministrazioni - di dare pubblicità 1) alla concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, 2) all'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e 3) all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati; tale art. 12 della legge 241, che non si applica alle università, contempla però solo le fattispecie sub 1) e sub 3), per cui il rinvio presenta qualche carattere di ambiguità;

l'art. 18, rubricato "amministrazione aperta", pone, a fondamento degli obblighi di pubblicità sanciti, il principio di accessibilità totale di cui all'art. 11 Dlgs 150/2009, cui sono tenute anche le altre amministrazioni –tra cui le istituzioni universitarie- non destinatarie delle disposizioni di cui all'art. 18;

il richiamo all'art. 11 Dlgs 150/2009, in quanto relativo ad un principio generale che, sul piano soggettivo, interessa tutte le amministrazioni e, sul piano oggettivo, concerne, tra l'altro, *ogni aspetto dell'organizzazione e l'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali*, potrebbe favorire interpretazioni volte ad ampliare gli obblighi di pubblicità posti per le amministrazioni non incluse nel novero di quelle indicate dal comma 4 dell'art. 18 citato fino a ricomprendere, nella misura in cui sono compatibili con le funzioni istituzionali di ciascuna amministrazione, anche quelli di cui al comma 1 dell'art. 18 DL 83/2012;

anche il richiamo a principi costituzionali (il comma 4 inizia con *Le disposizioni del presente articolo costituiscono diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall'articolo 97 della Costituzione ...*), sebbene riferito alle sole amministrazioni successivamente citate, per la portata generale di tali principi, apre la porta ad estensioni interpretative;

dubbi possono sorgere, inoltre, anche in relazione alla indicazione, sempre contenuta nel comma 4, concernente le società in house delle p.a., che –ove per p.a. si dovessero intendere anche le amministrazioni diverse da quelle elencate nel medesimo comma- sarebbero tenute esse sole e non le p.a. di riferimento al regime di pubblicità imposto dall'art. 18;

al fine di evitare attività esegetiche unilaterali e di pervenire, almeno per quanto riguarda le istituzioni universitarie, ad orientamenti uniformi, ti propongo di investire il nostro Ufficio Studi perché effettui un approfondimento sulla questione;

RISPOSTA AL QUESITO

La ratio del D.L. 82/2012 è certamente quella di introdurre un'importante svolta in tema di trasparenza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni soprattutto quanto c'è impegno di denaro pubblico.

Il richiamo alle norme costituzionali e all'applicazione dei principi contenuti potrebbe far propendere per un'interpretazione estensiva dell'ambito soggettivo di applicazione.

Tuttavia, un documento del CIVIT (<http://www.civit.it/wp-content/uploads/elenco-obblighi-di-pubblicazione.pdf>) riepilogativo sia dei soggetti che dell'ambito oggettivo delle varie disposizioni legislative vigenti, limita l'applicazione dell'art. 18 del D.L. 82/2012 alle sole amministrazioni indicate nella norma. In effetti, spesso quando la legge vuole individuare in maniera più ampia le pubbliche amministrazioni fa espresso riferimento al D.lgs 165/2001 come ad esempio contenuto nel Dlgs 150/2009; in questo caso invece l'art.18 elenca espressamente le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, aziende speciali e società in house delle pubbliche amministrazioni interessate.

La norma non appare coordinata con gli altri provvedimenti legislativi esistenti e gli stessi documenti degli uffici legislativi della camera e del senato sono molto ampi nel descrivere gli ambiti di applicazione della norma non facendo rientrare le Università ed evidenziando che il riferimento all'art.1 comma 2 del dlgs 165/2001 è contenuto ad esempio negli obblighi di cui l'art. 3, comma 44 della l. 244/2007 o in quello previsto dall'art. 4, comma 2, lett. h), n. 3) della L. 15/2009 relativo ad esempio all'adozione del programma della trasparenza.

Pertanto per il momento non si rinvergono elementi per l'applicazione della norma agli Atenei.

Inoltre si è in attesa dell'emanazione del Regolamento di attuazione che avrebbe il compito di coordinare le nuove disposizioni con la normativa esistente e di "disciplinare le modalità di pubblicazione dei dati di cui ai commi precedenti anche sul **portale nazionale della trasparenza** di cui al citato decreto legislativo n. 150/2009" (art. 18, comma 6)